



**FONDAZIONE**  
**“Bartolomea Spada – Schilpario – Valle di Scalve”**  
**O.N.L.U.S.**

MOD 08 - 05 – 2023  
pagina 1 di 9

**CONTRATTO DI INGRESSO PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA**  
**ASSISTENZIALE PER ANZIANI**

**TRA**

La Fondazione “Bartolomea Spada – Schilpario – Valle di Scalve” O.N.L.U.S. iscritta nel registro della Regione Lombardia al n° 1758 e alla Camera di Commercio di Bergamo al n° 348297 con sede a Schilpario (BG) in via Soliva n° 18 C.F. 81000850164 legalmente rappresentata dal Signor Maffei Francesco in qualità di Presidente del C.d.A. legale rappresentante pro - tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione (di seguito indicata Fondazione).

**E**

La/Il Sig./ra \_\_\_\_\_ nata/o a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_/\_\_/\_\_ e  
residente in \_\_\_\_\_ ( ), Via \_\_\_\_\_,  
C.F.: \_\_\_\_\_, di seguito indicato come “stipulante **Ospite**”.

La/Il Sig./ra \_\_\_\_\_ nata/o a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_/\_\_/\_\_ e  
residente in \_\_\_\_\_ ( ), Via \_\_\_\_\_,  
C.F.: \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, di seguito indicato  
per brevità come Terzo stipulante (fideiussore obbligato in solido ai sensi degli artt. 1936 e ss c.c.)  
con l’Ospite sopra indicato come sottoscrittore

**PREMESSO**

- che la Fondazione denominata “Bartolomea Spada – Schilpario – Valle di Scalve” O.N.L.U.S. gestisce una unità di offerta socio-sanitaria classificata come una Residenza Sanitaria

Assistenziale accreditata dalla Regione Lombardia per n° 53 posti letto.

- L'Ente ha verificato al momento dell'ingresso che l'Ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per le R.S.A., assicurando per l'inserimento in struttura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate all'A.T.S. o al Comune.

- che il sottoscrittore stipulante parente ha presentato e sottoscritto domanda di ingresso nella Fondazione "Bartolomea Spada – Schilpario – Valle di Scalve" O.N.L.U.S..

### **TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra le parti contraenti derivanti dall'erogazione e fruizione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria residenziale.

#### **Art. 2 – PRESTAZIONI GARANTITE ALL'OSPITE**

La Fondazione si obbliga ad accogliere presso la R.S.A. l'Ospite e a fornirgli appropriata assistenza socio-sanitaria residenziale secondo quanto previsto dalla normativa della Regione Lombardia applicabile ai gestori delle R.S.A. accreditate, come nonché da quanto previsto dalla carta dei servizi e regolamento della Fondazione allegata al presente contratto.

In particolare la Fondazione fornirà le seguenti prestazioni:

- a) assistenza medica generica e specialistica (fisiatra e geriatra);
- b) assistenza infermieristica quotidiana;
- c) assistenza diurna e notturna con personale qualificato (ASA - OSS);
- d) fornitura e somministrazione di farmaci;
- e) fornitura di presidi per l'incontinenza;
- f) prestazioni di fisioterapia – massofisioterapia;
- g) percorso educativo e di animazione con momenti ludici e socializzanti con possibilità di

effettuare eventuali uscite esterne;

- h) fornitura di pasti principali, colazioni e merende, e, secondo disposizione medica, diete personalizzate;
- i) lavanderia e stireria;
- j) custodia beni personali Ospite.

### **Art. 3 – ADEMPIMENTI A CARICO DELLA FONDAZIONE**

La Fondazione si impegna:

- a) ad effettuare la cancellazione dell'Ospite dall'elenco del medico di medicina generale a partire dalla data del suo ingresso nella R.S.A.;
- b) a redigere uno specifico piano di assistenza individualizzato (P.A.I.) predisposto dall'equipe multidisciplinare;
- c) a redigere il fascicolo socio-sanitario nel quale saranno documentati gli eventi riguardanti lo stato di salute e ove saranno registrati i trattamenti terapeutici, assistenziali, riabilitativi effettuati e gli eventuali ricoveri ospedalieri;

L'Ente si impegna, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, a rilasciare entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi, certificazione attestanti il pagamento della retta e la sua quantificazione, per consentire la deduzione o la detrazione fiscale delle spese mediche ai sensi della vigente normativa; (nel caso occupi un posto accreditato).

L'Ente si impegna altresì ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino dalla Legge Regionale 3/2008 e/o dalla normativa vigente.

### **Art. 4 – RETTA DI DEGENZA**

A fronte delle prestazioni erogate dalla Fondazione, il sottoscrittore si impegna alla corresponsione della retta mensile. In caso di pluralità di sottoscrittori, essi si impegnano in solido tra loro al pagamento della retta.

L'ammontare della retta è determinato sulla base dell'importo giornaliero stabilito dalla

Fondazione pari ad € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_) per il 20\_\_ moltiplicato il numero dei giorni che compongono il mese, al netto del contributo sanitario regionale e con l'applicazione del bollo, se ed in quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Nel computo delle giornate di presenza viene sempre calcolato il giorno di ingresso e quello di uscita.

Per le assenze dovute a ricovero ospedaliero o ad altra causa verrà applicata la retta intera per i primi quindici giorni di assenza, successivamente, dal sedicesimo giorno di assenza, verrà effettuata una riduzione del 20% sulla retta.

Attualmente l'Ente non richiede all'Ospite e al sottoscrittore alcun deposito cauzionale.

L'Ente si riserva la facoltà di aumentare la retta sulla base dell'aumento dell'indice I.S.T.A.T., dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale, dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali e a variazioni di "classe" e condizioni di assistenza dell'Ospite ricoverato. Dette variazioni devono essere comunicate per iscritto ai sensi del successivo art. 12, all'Ospite e/o al parente referente almeno 15 giorni prima dell'applicazione delle nuove tariffe, dando quindi allo stesso la facoltà di recedere dal presente contratto nei termini di cui all'art. 9. L'aggiornamento della retta di ricovero avviene, di norma, con decorrenza dal 1° giorno del mese di Gennaio di ogni anno solare (fatto salvo quanto sopra riportato). L'eventuale aumento dell'importo della retta verrà comunicato dalla Fondazione mediante comunicazione scritta entro il 15 dicembre di ogni anno.

Il pagamento della retta verrà sospeso il giorno del decesso dell'Ospite.

L'Ospite e/o i parenti referenti dichiarano di farsi carico inoltre delle eventuali spese sanitarie non comprese nella retta giornaliera (visite specialistiche ed esami non riconosciuti dal S.S.R.) e delle spese personali (abbigliamento, generi voluttuari, parrucchiera).

Ai sensi dell'art. 1783-1786 c.c. l'Ente risponde:

- a) quando le cose dell'Ospite gli sono state consegnate in custodia;

- b) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c., l'obbligo di accettare.

L'Ente ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore, che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione della R.S.A., abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

### **Art. 5 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETTA**

Il pagamento della retta è dovuto in forma mensile anticipata al giorno 5 di ogni mese tramite R.I.D. (Rapporti Interbancari Diretti) o previa autorizzazione della Fondazione tramite bonifico bancario.

Ogni altra modalità di pagamento diversa da quella sopra citata, dovrà essere concordata con l'Ente.

In caso di mancato tempestivo pagamento i sottoscrittori del presente contratto saranno soggetti al pagamento di interessi moratori nella misura di legge.

### **Art. 6– VARIAZIONI ANAGRAFICHE**

I sottoscrittori sono tenuti ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'anagrafica dell'Ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari).

### **Art. 7 – DECORRENZA DEL CONTRATTO**

Il contratto decorre dal giorno \_\_/\_\_/\_\_\_\_, il pagamento della retta dal giorno \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

### **Art. 8 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto cesserà:

- a) per sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- b) per decesso dell'Ospite;
- c) per rientro definitivo in famiglia o ingresso in altra R.S.A.;
- d) per mancato pagamento della retta;
- e) per ogni altra causa prevista dalla legge;

f) sopravvenuta patologia che rende incompatibile la presenza in comunità.

### **Art. 9 – RECESSO DEI SOTTOSCRITTORI STIPULANTI**

I sottoscrittori hanno facoltà di recedere in qualsiasi tempo inviando comunicazione con raccomandata a.r. alla sede della Fondazione con preavviso di almeno quindici (15) giorni. In mancanza di preavviso sarà in ogni caso dovuta la retta corrispondente al periodo di mancato preavviso.

In ogni caso i sottoscrittori sono tenuti al pagamento delle rette fino all'effettivo abbandono della struttura da parte dell'Ospite, che avverrà a cura e a spese dei sottoscrittori.

### **Art. 10 – SPOSTAMENTO DELL'OSPITE**

La Fondazione si riserva il diritto di effettuare spostamenti dell'Ospite nel caso in cui le condizioni di salute, oppure motivi organizzativi e funzionali, ne dettassero la necessità.

E' fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 9.

### **Art. 11 – RECESSO FONDAZIONE**

La Fondazione ha facoltà di recedere dal contratto a giudizio insindacabile del Direttore Sanitario della R.S.A., in questo caso l'Ente si attiva affinché le dimissioni avvengano in forma assistita con il Comune e/o l'A.S.S.T;

- a) nel termine di 30 giorni dalla data di ammissione nel caso l'Ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria od al posto letto occupato;
- b) per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano la convivenza dell'Ospite in comunità.

### **Art. 12 – MODIFICHE CONTRATTO**

Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambi le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto.

### **Art. 13 – DIMISSIONI DELL’OSPITE**

Le ipotesi di recesso e di risoluzione del presente contratto, nonché le dimissioni, avverranno in forma assistita dal Comune e dall’A.S.S.T. in base all’allegato A) D.G.R. 84/96 del 26/11/2008, previa informativa a cura della Fondazione.

### **Art. 14 – POLIZZA ASSICURATIVA**

La Fondazione dichiara di aver stipulato con la Biolghini Assicurazioni S.a.s. di Biolghini Paolo & C. con sede in Lovere (BG) idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile a garanzia dei danni che possano accadere agli Ospiti o a terzi derivanti dall’esecuzione del presente contratto.

### **Art. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Fondazione si impegna a trattare i dati personali dei sottoscrittori e dell’Ospite nel rispetto della vigente normativa finalizzata alla gestione ed esecuzione del contratto.

Al rispetto della privacy dell’Ospite ai sensi del codice di protezione dei dati personali GDPR - D.lgs 196/2003 consolidato 2018.

In particolare, per quanto attiene ai dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’Ospite, la Fondazione si impegna a dare comunicazione, per il tramite di un medico o suo delegato, solo all’Ospite e alle altre persone eventualmente aventi diritto.

### **Art. 16 CONTROVERSIE**

In caso di controversie nascenti da interpretazioni o esecuzioni del presente contratto sarà competente il Foro di Bergamo.

### **Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI**

La Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità del proprio Statuto e al fine di tutelare l’interesse dell’intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente gli Ospiti, i parenti ed i loro visitatori, dovranno scrupolosamente attenersi.

Si specifica infine che il presente contratto d'ingresso, finalizzato a regolare il ricovero in R.S.A., è soggetto all'applicazione di tutti i protocolli interni e alle norme, regionali e nazionali, in materia di COVID-19.

### **Art. 18 – NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed al codice civile.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato od integrato.

### **Art. 19 – DURATA CONTRATTO**

Il presente contratto ha durata pari ad anni 1 (uno) a decorrere dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e si intenderà tacitamente ed automaticamente rinnovato, di anno in anno, salvo anticipato recesso, disdetta o cessazione che dovranno avvenire per iscritto. Il contratto non può essere ceduto dalle parti, salvo che con il consenso scritto delle stesse parti.

## ALLEGATI E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Il Regolamento della R.S.A. e della Carta dei Servizi, costituiscono allegati al presente contratto e, con la sottoscrizione da parte dei Sottoscrittori, viene a formare parte integrante e sostanziale.
2. I Sottoscrittori dichiarano di accettare il ricovero c/o la R.S.A.. Dichiarano inoltre di aver ricevuto prima della stipula del presente contratto, con anticipo sufficiente a prenderne comoda visione, la Carta dei Servizi, il modulo di segnalazione suggerimenti, reclami, encomi, il Regolamento e il Codice Etico della Fondazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Schilpario, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Per l'Ente gestore della R.S.A.

Il Direttore Generale

Stipulante Ospite

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

I sottoscrittori

In qualità di ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

In qualità di ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

In qualità di ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_